



# COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

ORDINANZA N. 9 DEL 11/04/2012

## IL SINDACO

Dato atto che nel territorio comunale è stata rilevata la diffusione della **Processionaria** e della **Euproctis Chrysorrhoea**, insetti facilmente riconoscibili, soprattutto in fase larvale, poiché vivono in colonie numerose;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire **grave rischio per la salute delle persone e degli animali** (in particolare cani e cavalli); entrambi gli insetti procurano la defogliazione di piante intere ed, inoltre, i peli urticanti delle larve sono velenosi, e in alcuni casi possono provocare **gravi reazioni allergiche**, dalla dermatite anche grave, alla dispnea (soffocamento), sino allo shock anafilattico;

Rilevandosi, pertanto, una situazione lesiva delle condizioni di **pubblica igiene** e sanità, rilevante ai fini della concretizzazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.**;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in termini di prevenzione della diffusione degli insetti con i necessari interventi;



## ORDINA

- a **tutti i proprietari** di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, **entro quindici giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune **verifiche ed ispezioni** sugli alberi a dimora nelle rispettive proprietà, al fine di **accertare la presenza dei nidi** della **Processionaria** e della **Euproctis Chrysorrhoea**;
- sussistendo il riscontro di tale presenza, di provvedere alla **distruzione meccanica** degli stessi, prima che le larve ne siano fuoriuscite, ricorrendo a ditte specializzate o, ove competenti, dotandosi in ogni caso ad adeguati strumenti di protezione personale;

## AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi nei rifiuti.
- che la sanzione amministrativa per le violazioni alla presente ordinanza è stabilita nella seguente misura: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
- che vigileranno sul rispetto della presente ordinanza tutti gli organi di Pubblica Sicurezza;
- che in presenza di violazioni l'Amministrazione si riserva il potere di provvedere ai necessari interventi, a spese del proprietario del sedime interessato;
- che è ammesso il ricorso avverso la presente ordinanza entro sessanta giorni innanzi al TAR Piemonte.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

IL SINDACO  
(Stefano Vercelloni)



